



Comune di Riesi

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

**Progetto: Adempimenti concernenti la realizzazione di progetti promossi dal bilancio partecipato anno 2017, ai sensi dell'art.6, comma 1°, L.R. n.5/2014.
"Abbattimento barriere architettoniche"**

- Relazione tecnica
- Planimetria generale Scala 1/250
- Sezioni di attraversamento Scala 1/100 e particolari Scala 1/50
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Foglio di patti e condizioni

Prog.: Ing. Pasquale Amato

RUP.: Geom. Gaetano Laurino

Riesi, 24/12/2018

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE

-ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

PROMOSSI DAL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2017,

AI SENSI DELL'ART.6. COMMA 1, LR. N.5/2014-

Art. 1

Oggetto dell'appalto

I lavori saranno eseguiti secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016 ed il contratto sarà stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, d.lgs. 50/2016.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori, stimato dalla **Stazione Appaltante (SA)** è pari a Euro 7.138,46 come risulta dal prospetto sotto riportato.

	Euro
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 14.353,82
Costi della sicurezza	€ 245,43
TOTALE	€ 14.599,25

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:

a) categoria prevalente:

Categoria (OG3) per Euro 14.599,25, di cui:

- Euro 245,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 14.353,82 per lavorazioni soggette a ribasso.

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa concorrente di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che gli stessi non sono soggetti a ribasso.

Art. 3

Disposizioni in materia di sicurezza

L'appaltatore è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L'appaltatore è tenuto al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato. L'appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie esperienze. Le eventuali integrazioni di cui sopra, dovranno essere depositate, entro i termini previsti, debitamente firmate, presso il Servizio Lavori Pubblici – Piazza Don Pedro D'Altariva S.N. 93016 RIESI (CL)

. Sarà cura del Servizio, sentito il Coordinatore per l'esecuzione esprimersi in merito alle citate integrazioni. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 4

Cauzioni e coperture assicurative

La garanzia per la partecipazione alle procedure di gare di appalto (cauzione provvisoria) è disciplinata dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è dovuta come disciplinato dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria deve provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo le modalità specificati negli atti di gara.

La garanzia fideiussoria deve essere presentata nelle forme disciplinate dal Codice degli appalti. L'amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione aggiudicatrice che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi del comma 3° dell'art.103 del D. Lgs n. 50/2016.

La mancata tacitazione dei crediti vantati da soggetti terzi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, comporta la sospensione della restituzione della cauzione definitiva, per un tempo almeno corrispondente all'ultima delle prescrizioni dei predetti crediti.

La polizza deve inoltre assicurare l'amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale previsto è pari a euro 500.000,00

Art. 5

Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 6

Termini per l'esecuzione

L'IE si impegna inoltre a dare compiuti i lavori entro il **termine di n. 60 (sessanta) giorni naturali** e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 7

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'appaltatore.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il **certificato di regolare** esecuzione in base agli Art. 102 del D. Lgs n. 50/2016 e questo **non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori**.

L'appaltatore elegge il domicilio legale in Riesi, presso il Comune di Riesi.

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Caltanissetta condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Caltanissetta durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Caltanissetta. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 11

Pagamenti all'appaltatore

Non è prevista l'anticipazione.

Non si procede al pagamento di avanzamenti ed il pagamento sarà effettuato a saldo delle prestazioni a seguito dell'apposizione del visto su fattura.

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, **nella corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore.

Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il **mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 12

Tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge n. 136/2010 sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto in conformità alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 13

Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'appaltatore.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'amministrazione aggiudicatrice, il foro competente è esclusivamente quello di Caltanissetta.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016.